

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 04/04/2013

Numero: 8212

Classificazioni: DANNI - Patrimoniali e non patrimoniali - - in genere

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE	Francesco	-	Presidente	-
Dott. CARLEO	Giovanni	-	Consigliere	-
Dott. CHIARINI	Maria Margherita	-	Consigliere	-
Dott. DE STEFANO	Franco	-	Consigliere	-
Dott. BARRECA	Giuseppina Luciana	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9091/2007 proposto da:

FRIULI VENEZIA GIULIA ASSICURAZIONI "LA CARNICA" S.P.A., in persona del Consigliere di gestione Sig. R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 37, presso lo studio dell'avvocato CIGNITTI Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAMPEIS GIUSEPPE giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

F.J., F.M., J.M., C.I. in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori CE. I., C.M., C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato IMBARDELLI FABRIZIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PRIMOSIG CARLO giusta delega in atti;

- controricorrenti -

e contro

V., P.E., N.N.; L.E., M.
F.R.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 524/2006 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 28/09/2006 R.G.N. 541/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l'Avvocato GIUSEPPE CAMPEIS;

udito l'Avvocato CARLO PRIMOSIG;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 28 settembre 2006, la Corte d'Appello di Trieste ha accolto parzialmente l'appello principale ed ha, invece, rigettato l'appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia del 19 aprile 2004.

Il Tribunale era stato adito, con un primo atto di citazione, da C.I., in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori A., M. e Iv., il quale aveva chiesto la condanna di N.N., cittadina italiana, quale conducente, e di P.E., quale proprietario, al risarcimento dei danni sofferti per la morte di F.F., cittadina italiana, rispettivamente moglie e madre dei predetti attori (anche loro cittadini italiani e residenti in Italia), deceduta il (OMISSIS), a seguito di un incidente stradale avvenuto nel comune di (OMISSIS), mentre in qualità di trasportata viaggiava sull'autovettura condotta dalla N., immatricolata in Italia ed assicurata ai sensi della L. n. 990 del 1969 con la

Friuli Venezia Giulia Assicurazioni "La Carnica" S.p.A.. Quest'ultima, secondo gli attori, non aveva dato la precedenza all'autovettura condotta da L.E., di proprietà di L.S., immatricolata nell'allora Jugoslavia ed assicurata, ai sensi della legge di quel Paese, con la T., ed aveva perciò provocato lo scontro, nel quale aveva perso la vita la F..

1.1.- Si erano costituiti entrambi i convenuti e, contestata la propria responsabilità (o, quanto meno, la propria responsabilità esclusiva) da parte della N., nonché la propria responsabilità quale proprietario (rispetto al trasportato di cortesia) da parte del P., entrambi avevano chiesto di chiamare in causa L. E., L.S. e la T., da cui intendevano essere tenuti sollevati ed indenni e nei cui confronti intendevano esercitare azione risarcitoria.

1.2.- Nello stesso giudizio era intervenuta B.L., trasportata a bordo dell'autovettura condotta dalla N., ed aveva chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da lei subiti a seguito del medesimo incidente.

2.- Con altro atto di citazione, F.R., J. M., F.J. e F.M., rispettivamente genitori e fratelli di F.F., avevano convenuto in giudizio la N. ed il P., per sentirli condannare al risarcimento dei danni sofferti per la morte della loro congiunta nell'incidente di cui sopra.

2.1.- Si erano costituiti i convenuti ed entrambi avevano chiesto di chiamare in causa L.E., L.S. e la T., da cui intendevano essere tenuti sollevati ed indenni e nei cui confronti intendevano esercitare azione risarcitoria.

Inoltre, la N. aveva chiesto, nel merito, che previo accertamento che con l'importo corrisposto dalla società assicuratrice "La Carnica" S.p.A. (L. 8.000.000 a ciascuno dei genitori) si era esaurito il suo obbligo risarcitorio, fossero rigettate le domande nei suoi confronti, per infondatezza e comunque perchè eccessive; il P. aveva chiesto il rigetto delle domande proposte contro di lui, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

3.- Con un terzo atto di citazione L.E. e M. V., quest'ultima in qualità di trasportata sull'auto condotta dalla L., avevano convenuto in giudizio la N. ed il P., per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti nell'incidente di cui sopra, la cui responsabilità, secondo le attrici, si sarebbe dovuta ascrivere in via esclusiva alla N..

3.1.- Si erano costituiti i convenuti ed entrambi avevano chiesto di chiamare in causa L.S. e la T., dai quali, oltre che da L.E., intendevano essere tenuti sollevati ed indenni riguardo alle domande di M.V. eventualmente accolte, e nei cui confronti intendevano esercitare azione risarcitoria. Inoltre, avevano chiesto, nel merito, in via principale, che, previo accertamento che con l'importo corrisposto dalla società assicuratrice "La Carnica" S.p.A. (L. 9.000.000 alla M. e L. 30.000.000 alla L.) si era esaurito ogni loro obbligo risarcitorio, e previa riduzione comunque del credito risarcitorio della L. ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., fossero rigettate le domande delle attrici, per infondatezza e comunque perchè eccessive; in via riconvenzionale, avevano chiesto che, accertata la responsabilità esclusiva o concorrente della L., la stessa fosse condannata a tenere sollevati ed indenni essi convenuti da ogni domanda proposta da tutti i danneggiati del sinistro de quo, eventualmente accolta, compensando, se del caso, il credito risarcitorio con il debito da manleva.

3.2.- In quest'ultimo giudizio era intervenuta la Friuli Venezia Giulia Assicurazioni "La Carnica" S.p.A. ed aveva chiesto che il Tribunale accertasse e dichiarasse la responsabilità concorrente e prevalente di L.E. e conseguentemente la condannasse, nei limiti dell'affermata corresponsabilità, a tenere sollevata ed indenne essa interveniente dalle domande avanzate nei confronti del proprio assicurato e/o conducente P. e N., ed in particolare a corrispondere la quota parte degli importi già corrisposti dalla società assicuratrice ad alcuni dei danneggiati.

4.- I tre giudizi erano stati riuniti, senza che fosse dato seguito alle richieste di autorizzazione alle chiamate in causa, ed il giudice, su istanza dell'intervenuta B., ne aveva disposto l'estromissione.

Svolta l'attività istruttoria, il Tribunale di Gorizia - ritenuta la responsabilità esclusiva della N. e esclusa quella del P. rispetto ai trasportati di cortesia- condannava N. N., in solido con F.V.G. Assicurazioni "La Carnica" S.p.A., a pagare la somma complessiva di Euro 123.571,18 in favore

degli attori (marito, figli, genitori e fratelli di F.F., trasportata sul veicolo condotto dalla N.; nonchè L. E. e M.V., conducente e trasportata del veicolo antagonista), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza; compensava tra tutte le parti le spese di lite e poneva a carico delle stesse, in via solidale, le spese di CTU. 5.- Tutti i danneggiati proponevano appello principale, lamentando:

a) l'errata ed insufficiente liquidazione del danno morale ai superstiti; b) la mancata liquidazione del danno patrimoniale subito dai figli della F., benchè lo stesso fosse stato adeguatamente provato; c) la mancata liquidazione del danno patrimoniale in favore delle attrici L. e M.; d) l'errata decorrenza degli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza anzichè dalla data del sinistro; e) l'errata dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del P.; f) l'ingiustificata compensazione delle spese di lite;

g) l'errata condanna delle parti in solido al pagamento delle spese di CTU. 5.1.- Si costituivano in giudizio tutti e tre gli appellati, resistendo al gravame e proponendo appello incidentale per l'accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado.

5.2.- La Corte d'Appello di Trieste ha, come detto, accolto parzialmente l'appello principale, rideterminando, in valori monetari correnti in Italia, quanto dovuto per danno morale a ciascuno dei congiunti di F.F. e riconoscendo, in favore dei figli di questa, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, liquidato in misura differenziata per ciascuno, con gli interessi nella misura legale dalla data del sinistro; ha condannato N. N., P.E. e F.V.G. Assicurazioni "La Carnica" S.p.A., in solido, a pagare agli attori le somme così liquidate, detratto quanto già corrisposto da quest'ultima a titolo di acconto, con rivalutazione dalla data del pagamento; ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale in favore delle altre due appellanti principali, con relativa condanna degli appellati, in solido; ha rigettato gli appelli incidentali; ha condannato gli appellati in solido a rifondere agli appellanti le spese del doppio grado di giudizio ed ha posto definitivamente a loro carico le spese di CTU. 6.- Avverso la sentenza Friuli Venezia Giulia Assicurazioni "La Carnica" S.p.A. (oggi Uniqa Protezione S.P.A.) ha proposto ricorso affidato a otto motivi, illustrati da memoria. C.I., nonchè F.M., M.J., F.J., C.M., Ce.Iv. e C.A., questi ultimi sei anche quali eredi di F.R., hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Non si sono difese le altre intimate L. e M..

Disposta ed effettuata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di N.N. e di P.E., questi ultimi non si sono difesi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Assumono carattere pregiudiziale i motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, che vanno trattati congiuntamente, in quanto pongono tutti -sia pure da differenti punti di vista- la medesima questione dell'individuazione del diritto applicabile. Riguardo a quest'ultimo, nel caso di specie si ha che il fatto che ha prodotto i danni del cui risarcimento si tratta, cioè l'incidente stradale, si è verificato in territorio straniero -precisamente, in (OMISSIS)- in data 9 novembre 1991; ha coinvolto cittadini italiani residenti in Italia (i ritenuti responsabili, intimati N. e P., ed i danneggiati congiunti di F.F., odierni resistenti) e cittadini stranieri (le danneggiate, intime L. e M.);

è stato ritenuto causato da autovettura immatricolata in Italia ed assicurata ai sensi della L. n. 990 del 1969 e succ. mod. con la società, con sede in Italia, Friuli Venezia Giulia Assicurazioni "La Carnica" S.p.A. (oggi Uniqua Protezione S.P.A.); è stato oggetto di giudizi, poi riuniti in unico processo, introdotti dinanzi al Tribunale di Gorizia con citazioni tutte notificate prima dell'entrata in vigore della L. n. 218 del 31 maggio 1995.

1.1.- Col secondo motivo di ricorso si denuncia contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, al fine di evidenziare quello che la ricorrente ritiene essere un contrasto tra due passaggi della motivazione della sentenza:

- l'affermazione, per cui, nel caso di specie, sarebbe mancata l'allegazione e la prova della legge straniera da applicare, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale prevalente relativo ai giudizi iniziati prima del 1995;

- la successiva affermazione per cui "costituisce fatto notorio e non contestato che i diritti dello straniero danneggiato da fatto illecito extracontrattuale in Slovenia sono uguali a quelli del cittadino sloveno danneggiato, potendo lo straniero ottenere in quello Stato tutti i tipi di danno per cui la legge prevede il risarcimento".

Sostiene la ricorrente che vi sarebbe una contraddizione nella motivazione perchè, se la Corte avesse conosciuto il diritto sloveno, allora l'avrebbe dovuto applicare; se, invece, non l'avesse conosciuto, allora avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di difetto di prova sulla reciprocità.

1.2.- Col terzo motivo di ricorso si denuncia difetto di motivazione su punto decisivo (art. 360 cod. proc. civ., n. 5) e/o nullità della sentenza o del procedimento per mancato esercizio di poteri officiosi in tema di prove (art. 360 cod. proc. civ., n. 4).

La ricorrente sostiene che la Corte triestina non avrebbe motivato in punto di mancato esercizio dei suoi poteri officiosi in tema di acquisizione di fonti e notizie sul diritto straniero. Secondo la ricorrente, sarebbero stati offerti in giudizio tutti gli strumenti elencati nella L. n. 218 del 1995, art. 14, ma "preesistenti alla medesima legge", quali l'acquisizione di informazioni e/o la nomina di un CTU. Il giudice a quo non avrebbe indicato in motivazione le ragioni del relativo mancato esercizio del potere discrezionale.

1.3.- Col quarto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e artt. 113 e 115 cod. proc. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3) perchè la norma di diritto straniero non potrebbe essere considerata alla stregua di un fatto da provare e, nel caso di specie, vi sarebbero state agli atti le "fonti slovene", avendo la convenuta prodotto quattro sentenze slovene (due sull'an e due sul quantum), quali elementi idonei alla decisione.

La ricorrente richiama dei precedenti di legittimità a sostegno del proprio assunto per il quale, anche prima dell'entrata in vigore della L. n. 218 del 1995, art. 14, il giudice avrebbe dovuto ricercare la prova del diritto straniero, non essendo la norma di quest'ultima equiparabile ad un fatto (al di fuori dell'ipotesi dell'art. 16 preleggi) e sostiene che perciò non avrebbe potuto la Corte territoriale dichiarare inapplicabile il diritto straniero senza un completo esame di ogni elemento acquisito al processo.

Secondo la ricorrente, vi sarebbe sul punto un contrasto, anche recente, nella giurisprudenza della Suprema Corte, sicchè sussisterebbe il presupposto affinché la questione sia decisa dalle Sezioni Unite.

1.4.- Col quinto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 14m dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3), al fine di sostenere che l'art. 14 cit. non sarebbe norma innovativa ma semplicemente ricognitiva del sistema preesistente.

In particolare, secondo la ricorrente, già prima del 1995 il giudice italiano si sarebbe potuto avvalere dei seguenti mezzi:

certificazione consolare D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, ex art. 49;

convenzione europea in materia di informazioni sul diritto straniero firmata a Londra il 7 giugno 1968 - D.P.R. 2 febbraio 1976, n. 1510 e Protocollo aggiuntivo di Strasburgo del 15 marzo 1978

- D.P.R. 27 luglio 1981, n. 591; Ministero della Giustizia; esperti o istituzioni specializzate; consulenza tecnica d'ufficio; richiesta di informazioni al Console sloveno in Italia ex art. 220 cod. proc. civ..

Avvalendosi di questi strumenti, si sarebbe potuta fare applicazione corretta "della realtà ordinamentale ed economica della Slovenia", così come risultante dalle sentenze in atti, da cui si sarebbe dovuto desumere il riconoscimento ai prossimi congiunti di una vittima di cifre molto inferiori a quelle liquidate nel caso concreto.

1.5.- Col sesto motivo si denuncia omessa motivazione circa un fatto -il diritto straniero- decisivo per il giudizio per aver omesso di esaminare le sentenze slovene prodotte in causa. La ricorrente,

dopo aver precisato che le sentenze prodotte sono quattro e non due, come affermato in sentenza, critica quest'ultima perchè avrebbe affermato apoditticamente l'insufficienza delle due sentenze sul quantum debeat a provare la normativa straniera di cui era chiesta l'applicazione, senza aver esaminato le sentenze stesse, quindi avendo omesso ogni motivazione al riguardo.

Secondo la ricorrente, l'esame di dette sentenze avrebbe determinato una decisione diversa da quella adottata, secondo quanto risulta dalla trascrizione integrale delle sentenze contenuta nel ricorso sotto il motivo rubricato con la lettera A (primo motivo) e sotto il presente motivo, rubricato con la lettera F).

2.- I motivi di cui sopra non meritano di essere accolti, essendo infondati o inammissibili, per le ragioni di cui appresso.

Sono infondati e vanno rigettati i motivi terzo, quarto e quinto, con cui si denunciano vizi di violazione di legge.

Giova premettere che non è in contestazione l'applicabilità, in astratto, dell'art. 25, comma secondo, delle disposizioni sulla legge in generale, affermata pure dal giudice a quo, bensì l'ulteriore affermazione della Corte territoriale per la quale, malgrado ciò, è corretta la sentenza di primo grado che ha applicato il diritto italiano, anzichè il diritto sloveno, "non avendo gli appellanti indicato e provato la normativa straniera di cui chiedevano l'applicazione (non essendo a tal fine sufficiente la produzione di due sentenze emesse da giudici sloveni)".

2.1.- Avuto riguardo alla prima parte di tale affermazione della sentenza impugnata ed ai vizi di violazione di legge denunciati con i motivi in esame (e fatto salvo quanto si dirà sul vizio di motivazione di cui al sesto motivo), il Collegio intende ribadire il prevalente orientamento di legittimità per il quale l'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto deve intendersi posto anche con riferimento alle norme giuridiche dell'ordinamento straniero soltanto in virtù della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 14 (di riforma del diritto internazionale privato) e soltanto ai sensi di tale ultima norma egli, ai fini della conoscenza della legge straniera, può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati nelle convenzioni internazionali e delle informazioni acquisite tramite il Ministero della giustizia, anche di quelle assunte mediante esperti o istituzioni specializzate, potendo ricorrere, onde garantire effettività al diritto straniero applicabile, a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile per la relativa acquisizione (Cass. n. 14777/09, nonchè già Cass. n. 7365/01 ed altre). Invece, con riferimento ai giudizi introdotti prima dell'entrata in vigore della L. n. 218 del 1995, in virtù dell'art. 72, non si applica il principio stabilito dall'art. 14 della medesima legge, ma grava sulla parte che chiede l'applicazione di una legge straniera l'onere di indicarla e di produrre la documentazione relativa e, in mancanza, il giudice, se non sia in grado di avere diretta conoscenza della normativa straniera sulla scorta degli elementi acquisiti agli atti o per propria diretta conoscenza, deve applicare le leggi italiane (così Cass. n. 111/04, nonchè Cass. n. 7250/06, n. 22406/06, n. 14031/07, n. 16089/07).

La riaffermazione di quest'ultimo principio, seguito dalla Corte d'Appello di Trieste, che ha espressamente richiamato i precedenti costituiti da Cass. n. 7365/01 e n. 111/04, comporta il rigetto dei motivi in esame.

Infatti, avendo la Corte ritenuto che non fosse stato assolto l'onere di allegazione e di prova da cui era gravata l'appellante, odierna ricorrente, non avrebbe dovuto esercitare alcun potere d'ufficio per acquisire la conoscenza della legge straniera nè motivare sul mancato esercizio di tale potere (terzo motivo).

La norma di diritto straniero è equiparabile ad uno dei fatti della controversia, secondo l'orientamento sopra ribadito; questo si è consolidato dopo il precedente costituito da Cass. n. 17388/03, citato in ricorso, che, sul punto, è rimasto isolato: pertanto, non sussiste il contrasto che la ricorrente pone a fondamento della richiesta di rimessione della questione alle Sezioni Unite (quarto motivo), che va perciò disattesa; nè sussiste la violazione e la falsa applicazione del principio espresso dalla L. n. 218 del 1995, art. 14 (quinto motivo), che non trova applicazione nel presente giudizio, in quanto introdotto prima della sua entrata in vigore, mentre

è stata bene applicata la regola di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ. (richiamato sempre col quinto motivo).

2.2.- Il sesto motivo è, invece, volto a censurare l'affermazione della sentenza impugnata, sopra riportata, riguardante la mancanza in atti dell'indicazione e della prova della normativa straniera applicabile, per non essere idonee allo scopo le due sentenze prodotte dalla società assicuratrice. Il motivo è inammissibile.

L'inammissibilità consegua, in primo luogo, alla mancata indicazione, da parte della ricorrente (e nel contesto dell'illustrazione del motivo di ricorso), delle parti o dei passaggi delle motivazioni delle sentenze straniere prodotte in causa, da cui sarebbe risultata la prova delle norme di legge slovene applicate a quei casi, ed applicabili anche al caso di specie, e che non sarebbero state considerate dal giudice a quo al fine di ritenere assolto l'onere della prova dell'esistenza e del contenuto di tali norme.

Inoltre, la sentenza impugnata ha rilevato che, non solo non sarebbe stata fornita la prova del diritto straniero, ma nemmeno sarebbero state espressamente indicate e sarebbero stati riportati (o richiamati) i testi delle norme slovene applicabili al caso di specie.

Questa affermazione della sentenza impugnata non è specificamente censurata con i motivi di ricorso, nessuno dei quali, peraltro, riporta dette indicazioni. Ed, invero, solo un cenno vi è in ricorso alla Legge sulle obbligazioni, legge federale jugoslava entrata in vigore nel 1978 ed efficace anche in Slovenia fino al 1 gennaio 2002, ma nessuno dei motivi censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto di tale legge nè per aver ommesso di considerare i relativi richiami che la parte appellante vi avrebbe fatto. Quanto a questi ultimi, il ricorso non risulta nemmeno rispondente al requisito di completezza di cui all'art. 366 cod. proc. civ., poichè non indica gli atti del giudizio di merito in cui tali richiami sarebbero stati contenuti (salvo la comparsa conclusionale del 1 febbraio 2006, evidentemente inidonea allo scopo).

Essendosi limitata la ricorrente ad insistere nel censurare la mancata considerazione delle sentenze slovene, è corretta la decisione della Corte territoriale che ha concluso nel senso dell'inosservanza, da parte degli appellanti, dell'onere di allegazione, oltre e prima che dell'onere della prova.

In particolare, se, come si dirà trattando del primo motivo di ricorso, le sentenze sono utili per applicare la legge straniera secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo, alla stregua cioè dell'interpretazione e dell'applicazione che di essa danno i Tribunali stranieri, è tuttavia onere della parte, come evidenziato dal principio di diritto sopra richiamato, indicare specificamente di quale legge si tratta e riprodurre il contenuto o quanto meno indicare in quale testo normativo essa sia reperibile.

Essendo mancata siffatta indicazione della norma straniera applicabile, non è censurabile, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, la sentenza di merito che non abbia motivato in merito al contenuto delle sentenze straniere prodotte dalla parte gravata di detto onere di allegazione e di prova, potendo da queste essere desunti i criteri di interpretazione e di applicazione di una legge, della quale le parti hanno tuttavia l'onere della previa ed espressa indicazione.

2.7 - Va rigettato anche il secondo motivo di ricorso.

Infatti, è da escludere che la Corte d'Appello abbia affermato, trattando della condizione di reciprocità, di conoscere, in via diretta ed in quanto risultante da elementi in atti, quello stesso diritto sloveno che, trattando della legge applicabile ai fini della liquidazione dei danni risarcibili, ha affermato di non conoscere a causa della mancanza di indicazione e di prova a cura della parte che ne era onerata.

Piuttosto, trattando della condizione di reciprocità (su cui si tornerà esaminando il settimo motivo di ricorso), ha ritenuto fatto notorio che i diritti dello straniero danneggiato da fatto illecito extracontrattuale in Slovenia sono uguali a quelli del cittadino sloveno danneggiato, ma non si è affatto soffermata sulle norme applicabili in quel Paese quanto ai criteri di liquidazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sicchè non risulta che ne abbia affermato o presupposto la diretta

conoscenza; quest'ultima, anzi, sembra da escludere proprio per il riferimento al "fatto notorio" piuttosto che ad apposite disposizioni normative.

Va perciò escluso che la motivazione sia viziata perchè contraddittoria.

3.- Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 25 preleggi, in relazione all'art. 2697 cod. civ. ed agli artt. 113 e 115 cod. proc. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3) per avere la Corte triestina, pur ritenendo applicabile il diritto straniero, ritenuta in concreto preclusa la sua applicazione da due elementi: la mancanza di prova del diritto da parte della convenuta appellata, perchè inidonee allo scopo le due sentenze dalla stessa prodotte in giudizio; l'inesistenza di un obbligo del giudice di reperire altre fonti slovene, pur avendo la possibilità, essendo stati offerti mezzi non nella disponibilità delle parti.

La ricorrente sostiene che le sentenze prodotte avrebbero, invece offerto la dimensione concreta dell'applicazione del diritto sloveno e sarebbero state idonee a provarne la diversità, almeno a livello applicativo, da quello italiano ed a fornire ogni elemento per dare applicazione, in questo caso, al diritto richiamato. In particolare, secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il diritto sloveno nello stesso modo in cui lo avrebbe applicato il giudice naturale del luogo di accadimento del sinistro e quindi sulla base delle pronunce e della giurisprudenza di quel Paese, cogli istituti di creazione giurisprudenziale slovena e non italiana. Precisa che il giudice italiano, chiamato ad applicare quel diritto "non diverso come norma, ma di diversa applicazione", dovrebbe fare applicazione della giurisprudenza estera, qualora "a parità di normativa" i giudici dei due Paesi offrano interpretazioni ed applicazioni diverse e quindi giungano a risultati diversi.

Secondo la ricorrente, in base all'ordinamento jugoslavo/sloveno si sarebbe dovuto valutare ogni aspetto della causa, tenuto conto delle quattro sentenze prodotte allo scopo dalla società assicuratrice, di cui due in tema di responsabilità (all'udienza del 13 marzo 1998) e due in tema di quantificazione del danno (prodotte con la memoria del 12 ottobre 1994). A queste sentenze la Corte d'Appello si sarebbe dovuta attenere, così come si sarebbe attenuta la società assicuratrice nel liquidare secondo i parametri sloveni - ma "abbondando di molto" - il danno in via stragiudiziale.

Aggiunge che il principio troverebbe riscontro nell'attuale L. n. 218 del 1995, art. 15, che, sul punto, avrebbe recepito quanto già affermato da dottrina e da giurisprudenza di legittimità.

La ricorrente critica inoltre la Corte territoriale perchè, pur avendo avuto a disposizione quattro sentenze slovene, non solo non se ne sarebbe servita, ma nemmeno avrebbe acquisito le fonti normative, secondo quanto sarebbe stato imposto proprio dalla stessa giurisprudenza richiamata in sentenza.

Per come emerge anche dal plurimo quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ. (applicabile *ratione temporis*, essendo stata la sentenza depositata il 28 settembre 2006), in effetti il motivo si articola in tre distinte censure.

3.1.- Le prime due censure trovano riscontro nella prima parte del quesito di diritto, formulata nei seguenti termini: "dica la Corte se l'art. 25 preleggi e più in generale il richiamo operato dal sistema di diritto internazionale privato alla legge straniera vada interpretato come mero richiamo alle disposizioni di legge, ovvero se comporti l'obbligo per il giudice italiano, tenuto ad applicare il diritto straniero (nella specie jugoslavo/sloveno, *lex loci commissi delicti*), di applicarlo nello stesso modo in cui l'avrebbe applicato il giudice naturale del luogo di accadimento del sinistro e se, parimenti, sulla base dell'ordinamento jugoslavo/sloveno deve essere valutato ogni aspetto della causa ...omissis...".

Le censure, così come, di conseguenza, i quesiti di diritto sopra riportati, sono inammissibili poichè prescindono dalla *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

Infatti, non vi è dubbio che quando il giudice italiano sia "tenuto ad applicare il diritto straniero", la relativa applicazione debba essere compiuta secondo i criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo di quel diritto, così come applicato dal giudice del Paese di riferimento.

Tuttavia, per come detto trattando degli altri motivi di ricorso, considerati perciò pregiudiziali, la sentenza impugnata, pur avendo ritenuto astrattamente applicabile il diritto sloveno ai sensi dell'art. 25 preleggi, ha reputato in concreto non praticabile tale percorso applicativo - come pure ripetutamente rilevato - per la mancata indicazione delle norme del diritto sloveno da applicarsi nel caso concreto.

Dell'inammissibilità della pretesa della ricorrente di poter utilizzare allo scopo la mera produzione di sentenze slovene si è già detto.

Va qui precisato che, se invece si dovesse ritenere che, nel presupposto dell'identità delle normative (presupposto, che, peraltro, mai si afferma espressamente, essendovi solo i cenni discorsivi alla "parità di normativa" sopra riportati ed, anzi, deponendo il tenore dei motivi in senso contrario), la ricorrente avesse voluto sollecitare la Corte territoriale a liquidare i danni patrimoniali e non patrimoniali secondo parametri monetari sloveni, la sollecitazione non avrebbe potuto avere seguito alcuno per i danni liquidati in favore dei congiunti di F.F., tutti cittadini italiani e residenti in Italia.

Quanto alle danneggiate L. e M., ed al lamentato riconoscimento del risarcimento del danno biologico, in ragione del quale si assume da parte ricorrente la misura eccessiva della liquidazione complessiva dei danni, valgono le ragioni che si esporranno trattando del settimo motivo di ricorso, che attiene specificamente alla posizione delle danneggiate straniere.

3.2.- La terza censura trova riscontro nel seguente quesito di diritto: "dica ... la Corte se la produzione di decisioni dei giudici dell'ordinamento richiamato dal sistema di diritto internazionale privato costituisca in concreto prova di quel diritto e se le sentenze siano quindi parametri sufficienti per l'applicazione da parte del giudice italiano del diritto richiamato ovvero se, in presenza di tali decisioni, il giudice italiano, che le ritenesse insufficienti, avesse o meno l'obbligo di acquisire d'ufficio ulteriori elementi sul diritto estero richiamato e se avesse o meno l'obbligo di motivare il mancato esercizio di quel potere".

Si tratta, per come è reso evidente anche dalla sola lettura del quesito di diritto, ma per come risulta anche dagli argomenti di cui all'ultima parte dell'illustrazione del motivo, delle medesime ragioni di critica alla sentenza impugnata ribadite con i motivi successivi al primo, dei quali si è detto sopra. Pertanto, per questa parte, il primo motivo di ricorso va rigettato, per le ragioni per le quali si è ritenuta l'infondatezza dei motivi terzo, quarto e quinto e l'inammissibilità del sesto.

4.- Col settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 16 preleggi e art. 2697 cod. civ. e del concetto di notorio ex art. 115 cod. proc. civ., comma 2 (art. 360 cod. proc. civ., n. 3), al fine di censurare il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno biologico in favore delle cittadine slovene L. e M.. La ricorrente sostiene che, essendo mancata la prova della reciprocità, la Corte d'Appello avrebbe dovuto rigettare la domanda delle predette, ai sensi dell'art. 16 preleggi, tuttora vigente, in ragione del quale, essendo la condizione di reciprocità fatto costitutivo del diritto azionato, l'onere della prova relativa spetterebbe all'attore. Nell'ordinamento sloveno, succeduto a quello italiano, sarebbe sconosciuta la categoria del danno biologico ed, in ogni caso, le attrici non avrebbero fornito la prova della sua sussistenza, secondo il diritto sloveno.

La ricorrente critica, inoltre, il ricorso che il giudice a quo ha fatto al concetto di notorio, sostenendone l'erroneità, in quanto non avrebbe potuto affermare la notorietà di un diritto straniero, quale quello sloveno, non essendo questo un fatto di comune conoscenza.

4.1.- Il motivo è infondato e va rigettato.

E' sufficiente richiamare il principio, già affermato da Cass. n. 10504/09 e n. 4484/10 (e ribadito da Cass. n. 7049/12), ma precisato da Cass. n. 450/11 nei seguenti termini: "L'art. 16 preleggi, nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, dev'essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua dell'art. 2 Cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili. Pertanto allo straniero, che sia o meno residente in Italia, è sempre consentito (a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità) domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale

e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana, siano tenuti a risponderne, ivi compreso l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli od il Fondo di garanzia per le vittime della strada".

Sebbene il principio faccia riferimento alla lesione dei diritti inviolabili della persona "avvenuta in Italia", esso deve intendersi come relativo a tutte le ipotesi in cui, pur non essendo il fatto illecito commesso nel nostro Paese, per il risarcimento dei danni debba trovare comunque applicazione la legge nazionale italiana, in ragione dei criteri di collegamento applicabili, nel caso di specie, alla relativa responsabilità. Questa conclusione consegue al fatto che la ragione della tutela giudiziale assicurata al danneggiato che abbia subito la lesione dei suoi diritti fondamentali si rinviene nel riconoscimento di questi diritti così come operato dall'art. 2 nostra Cost., e nella conseguente interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 16 preleggi (cfr. Cass. n. 405/11 cit.), che trova applicazione appunto ogniqualvolta si debba applicare la legge del nostro Paese nei confronti dello straniero.

Dato quanto sopra, avendo lo straniero diritto al risarcimento integrale del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ., vanno rigettate le censure di cui al settimo motivo, concernenti il risarcimento del danno biologico in favore delle cittadine slovene L. e M..

5.- Con l'ottavo motivo di ricorso si denuncia insufficienza della motivazione su un punto decisivo (art. 360 cod. proc. civ., n. 5) e violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 25 e 27 preleggi (art. 360 cod. proc. civ., n. 3), per avere la Corte territoriale ritenuto di "applicare le norme circolatorie italiane ad un sinistro estero", laddove le norme di diritto internazionale privato non richiamerebbero mai norme pubblicistiche, di polizia. Secondo la ricorrente la concorrente responsabilità di L.E. si sarebbe dovuta ritenere ed affermare in base al diritto sloveno, così come interpretato in quel Paese, alla stregua di quanto risultante dalle due sentenze sull'an debeaturo prodotte in giudizio.

Sostiene, in particolare, che, essendo stato accertato che, nel caso di specie, la vettura condotta dalla L. viaggiava a velocità elevata e non vi era segnale di stop, ma soltanto di dare precedenza, cui la N. non avrebbe ottemperato, si sarebbe dovuto affermare il concorso di responsabilità, come da "diritto circolatorio" sloveno risultante dalle ridette sentenze. La Corte territoriale, a detta della ricorrente, avrebbe dovuto adeguatamente considerare in base al diritto sloveno anche la condotta di guida dell'attrice L. e la rilevanza della velocità tenuta dalla medesima in ordine alla determinazione del sinistro, "senza richiamarsi alle determinazioni, in punto di responsabilità del giudice penale".

5.1.- Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale non si è certo limitata al riferimento alle risultanze del giudizio penale - quanto meno nei termini in cui vengono richiamate dalla ricorrente, ma ha valutato ed adeguatamente motivato in punto di condotta di guida della L., quanto al rispetto da parte di quest'ultima del limite di velocità e dell'obbligo di tenere, comunque, una velocità adeguata alle condizioni ed allo stato dei luoghi, così come ha valutato la condotta di guida della N..

L'apprezzamento dei fatti che ne risulta non è censurabile in sede di legittimità, atteso che la motivazione risulta completa, logica e non contraddittoria.

Quanto alla dedotta insufficienza per l'asserita mancata considerazione del diritto sloveno, non è nemmeno detto in ricorso quale sarebbe il riferimento normativo rispetto al quale la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la condotta di guida della L.. Nè soccorrono le sentenze slovene riprodotte in ricorso, dalle quali è desumibile esclusivamente un'attività di apprezzamento dei fatti e di ricostruzione della dinamica del sinistro svolta da quei giudici, in tutto analoga a quella svolta dal giudice di merito nel primo e nel secondo grado del presente giudizio.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in favore dei resistenti, in solido tra loro, nell'importo di Euro 20.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2013